



Modifiche urgenti per adeguamento a richieste CONI

artt. 1- 6- 7- 9- 10-16- 22- 25- 27- 36 – 41- 44- 49 - 50- 57- 58- 59 – 89

Approvate con delibera d'urgenza del Presidente federale n. 81 del 7 ottobre 2010, ratificata con delibera del Consiglio Federale n. 209 del 9 ottobre 2010

Art.1 - Costituzione

1. La Federazione Italiana Canottaggio, di seguito denominata "F.I.C.", fondata a Torino nell'anno 1888 con il nome di Rowing Club Italiano, è Associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 18 del Decreto Lgs. 23 luglio 1999 n.242 e successive modifiche ed integrazioni **riconosciuta ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.**
Essa è costituita dalle Società, Polisportive ed Associazioni sportive di canottaggio che siano dotati dei prescritti requisiti e regolarmente affiliati, di seguito indicati "affiliati".
2. La F.I.C. persegue i propri scopi svolgendo l'attività sportiva e le relative attività di promozione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale del Comitato Olimpico Internazionale di seguito denominato CIO e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano di seguito denominato CONI e della Fédération International des Sociétés d'Aviron (F.I.S.A.), della quale è la sola affiliata in Italia in forza delle vigenti norme dello Statuto F.I.S.A., di cui ne segue le deliberazioni e gli indirizzi, purché non in contrasto con quelle del CIO e del CONI.
3. L'ordinamento federale è ispirato al principio democratico ed a quello di partecipazione alla attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
4. ~~La FIC è un'Associazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 242/99 e successive modifiche ed integrazioni. Non persegue fini di lucro ed è riconosciuta ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.~~
Ad essa Alla FIC è attribuita, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione della sua attività istituzionale sotto la vigilanza del CONI. Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai regolamenti per l'attuazione dello stesso nonché, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private.

Art.6 – Cessazione dell'affiliazione

1. L'affiliazione alla F.I.C. cessa per:
 - a) dimissioni scritte dell'affiliato
 - b) scioglimento dell'affiliato
 - c) termine dell'attività remiera a seguito di formale comunicazione da parte dell'affiliato
 - d) morosità nel pagamento delle quote **oltre il termine previsto dall'art. 5, nonché dall'art.10 del Regolamento Organico.**
 - e) revoca dell'affiliazione o riaffiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti al precedente Art.4



f) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali.

2. Il provvedimento per la cessazione del rapporto d'affiliazione è immediatamente e provvisoriamente esecutivo, nonostante opposizione. Esso è assunto dagli Organi di Giustizia nell'ipotesi prevista dal precedente comma, lettera f); dal Consiglio federale nelle ipotesi previste sempre dal precedente comma, lettere c), d) e).

3. La cessazione di appartenenza alla F.I.C. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Art.7- Diniego o revoca dell'affiliazione

1. Avverso la decisione della Federazione in tema di diniego o revoca dell'affiliazione può essere inoltrato ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lettera n) dello Statuto CONI **che si pronuncia previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia.**

Art.9 - Diritti degli affiliati

1. Gli affiliati hanno il diritto di:

- a) Partecipare alle regate federali ed a quelle internazionali
- b) partecipare alla Assemblea Nazionale ed a quella della Regione di appartenenza
- c) esercitare il diritto di voto a condizione che:
 - abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea
 - **alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività ufficiale della Federazione**
 - nella stagione agonistica dell'anno precedente l'Assemblea abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività agonistica intendendosi per tale la partecipazione a qualsiasi gara e/o campionato valido per le classifiche nazionali ed iscritto nei calendari ufficiali Nazionali e Regionali della Federazione ed abbiano riportato un punteggio di almeno 20 punti attribuiti sulla base delle tabelle allegate al presente Statuto (All. A) e secondo le modalità previste ed indicate in calce alle stesse
- d) organizzare manifestazioni remiere in conformità alle norme del Codice delle Regate
- e) utilizzare i simboli istituzionali della Federazione
- f) fruire di contributi finalizzati previsti dalla Federazione e/o dal CONI.

2. Il mancato versamento delle quote di affiliazione o di riaffiliazione comporta l'esclusione di tutti i diritti sopra elencati.

3. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare alla Assemblea. E' altresì escluso il diritto a partecipare per chi sia colpito da una squalifica od inibizione in corso di esecuzione.



Art.10 - Categorie di tesserati

1. Appartengono alle categorie dei tesserati F.I.C.:
 - i Dirigenti Federali
 - gli Atleti
 - i Tecnici Sportivi
 - **i Medici**
 - i Giudici Arbitri
 - i Dirigenti societari
 - i Soci degli affiliati e delle sezioni di canottaggio nelle Polisportive
 - il Presidente Onorario
 - i soci Onorari
 - i soci Benemeriti

Art.16 - Tecnici Sportivi – Diritti – elettorato attivo

1. L'elettorato attivo – esercizio del diritto di voto, è riconosciuto ai Tecnici Sportivi che nell'anno di svolgimento delle votazioni siano:
 - **maggiorenni**
 - iscritti all'Albo degli Allenatori della F.I.C.
 - tesserati ed in attività
2. Essi hanno il diritto ad eleggere, in apposite sessioni elettorali regionali, i loro Delegati all'Assemblea Nazionale, nel numero previsto dal successivo art.47 comma 1 lettera e), e secondo quanto previsto al successivo art.30, sulla base di liste depositate, presso le Regioni di appartenenza. Le votazioni si dovranno svolgere almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Nazionale Elettiva. I Delegati all'Assemblea resteranno in carica per il quadriennio Olimpico.
2. Il totale dei rappresentanti eletti in sede regionale deve essere in misura non inferiore al 10% del totale degli affiliati aventi diritto a voto nella regione di appartenenza.

Art.22 – Tesseramento

1. Il tesseramento è effettuato secondo le modalità ed i tempi indicati nel Regolamento Organico.
2. I Dirigenti federali centrali e periferici ed i Tecnici nazionali sono tesserati d'ufficio dalla F.I.C. all'atto della loro elezione o nomina.
3. I Dirigenti sociali, gli Atleti, i Tecnici sportivi degli Affiliati entrano a far parte della F.I.C. all'atto del tesseramento nominativo richiesto dalle rispettive Società di appartenenza, secondo le disposizioni federali ed a seguito dell'intervenuta accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione. Tali soggetti devono essere tesserati per un solo soggetto Affiliato.
4. I singoli soci dei soggetti Affiliati, ivi compresi i soci della sezione canottaggio delle Polisportive, entrano a far parte della F.I.C. all'atto del tesseramento nominativo richiesto



dalle rispettive Società di appartenenza, secondo le disposizioni federali ed a seguito dell'intervenuta accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione.

5. Per il tesseramento come atleta occorrerà aver superato le prescritte visite previste dalla vigente normativa in materia di tutela sanitaria per la pratica dell'attività sportiva.
6. Per il tesseramento come tecnico sportivo occorre l'iscrizione all'apposito Albo Allenatori, previo conseguimento delle richieste abilitazioni.
7. I Giudici Arbitri sono tesserati d'ufficio alla F.I.C. all'atto dell'iscrizione al Collegio dei Giudici Arbitri previo conseguimento delle richieste abilitazioni.
8. Il Presidente Onorario, i Soci Onorari ed i Soci Benemeriti sono tesserati d'ufficio alla F.I.C. all'atto della loro nomina e proclamazione.
9. L'iscrizione agli albi, dove prevista, scade il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce. Deve essere annualmente rinnovata entro il 15 gennaio successivo con il versamento della quota stabilita dal Consiglio federale.
10. Il tesseramento è valido per l'anno solare e scade il 31 dicembre.
11. ~~E' sancito il divieto di far parte della Federazione per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o per mancato rinnovo del tesseramento a procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.~~

Art.25 - Cessazione del tesseramento

1. Il tesseramento cessa per:
 - a) dimissioni da socio dell'affiliato alla F.I.C.
 - b) cessazione dell'affiliazione dell'affiliato alla F.I.C.
 - c) cessazione dalla carica o qualifica che ha determinato il tesseramento
 - d) ritiro della tessera deliberato dagli Organi di Giustizia per gravi atti di indisciplina o per altri gravi motivi
 - e) **la perdita dei requisiti che hanno determinato il tesseramento**

Art.27 - Commissioni Federali statutarie

1. Sono Commissioni Federali statutarie:
 - a) la Commissione Direttiva Arbitrale
 - b) la Commissione Tecnica Nazionale
 - c) la Commissione Federale Atleti
 - d) ~~la Commissione Antidoping~~

Tali Commissioni, per il proprio funzionamento e per dare esecuzione alle rispettive delibere, si avvalgono della Segreteria Federale



2. Le Commissioni Federali indicate al comma 1 sono regolate da appositi regolamenti redatti ed approvati secondo le previste procedure.
3. ~~I Regolamenti attuativi dello Statuto, il Regolamento di Giustizia e le Norme Sportive Antidoping sono sottoposti ad approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.~~

Art.30 – Rappresentanza e deleghe degli affiliati, degli Atleti e dei Tecnici Sportivi

1. Ciascun soggetto affiliato è rappresentato in Assemblea Nazionale dal proprio Presidente o in linea subordinata, da un Dirigente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente medesimo, secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.
2. Al fine suddetto, all'atto dell'affiliazione, i soggetti dovranno comunicare alla Segreteria Federale la composizione dei rispettivi Consigli Direttivi, nonché le variazioni che intervenissero nella composizione stessa.
3. Ai ~~rappresentanti~~ **Presidenti** di un soggetto affiliato **o ai loro delegati** ed ai Delegati degli Atleti e dei Tecnici sportivi è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risulta tesserato
4. I Presidenti dei Sodalizi affiliati, in caso di loro impossibilità a partecipare all'Assemblea Federale, potranno delegare:
 - un componente del Consiglio Direttivo del loro Sodalizio
 - il rappresentante di altro Sodalizio appartenente alla stessa regione
5. Ogni rappresentante potrà essere portatore, al massimo, di una sola delega
6. I soggetti di cui all'art. 29, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), n) ed o), non possono rappresentare società né direttamente né per delega, né esprimere il voto in qualità di Delegato Atleta o Delegato Tecnico. I Presidenti degli Affiliati con diritto di voto, o i loro delegati, non possono rappresentare né gli atleti né i tecnici.
7. Gli Atleti ed i Tecnici Sportivi aventi diritto al voto sono rappresentati in Assemblea da propri delegati eletti in sede regionale, in apposite sessioni elettorali da svolgersi almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale.
8. I rappresentanti degli Atleti e Tecnici eletti nelle rispettive assemblee territoriali di categoria, diverse da quelle societarie, devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.
9. Il numero complessivo dei delegati Atleti e Tecnici Sportivi sarà non inferiore al 30% del totale nazionale degli affiliati aventi diritto a voto.



Ad ogni regione sarà attribuito un numero complessivo di delegati Atleti e Tecnici non inferiore al 30% del totale degli affiliati aventi diritto a voto della regione e, comunque, pari almeno ad un delegato per ogni Comitato Regionale od ove esista il Delegato Regionale. Nell'ipotesi in cui il delegato eletto in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici Sportivi sia impossibilitato a partecipare ai lavori assembleari, lo stesso potrà essere sostituito, limitatamente a quella Assemblea, dal primo dei non eletti della propria categoria.

Art.31 – Convocazione

1. L'Assemblea Nazionale viene convocata a mezzo raccomandata da inoltrarsi agli aventi diritto entro i 30 giorni precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale. In caso di Assemblea Straordinaria i termini possono essere ridotti a 15 giorni. **L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno e contenere l'elenco degli Affiliati e dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi aventi diritto di voto.** Avverso la mancata o errata attribuzione del diritto di voto può essere presentato ricorso innanzi alla Commissione d'Appello Federale secondo le modalità previste **nel art.17 del** Regolamento Organico.
2. L'Assemblea Nazionale si riunisce:
 - annualmente al termine della stagione agonistica entro il 31 dicembre
 - nell'anno in cui si sono svolti i Giochi Olimpici **estivi**, per il rinnovo degli Organi, entro il 31 di marzo dell'anno successivo.
3. Deve essere convocata in via straordinaria quando occorra procedere a variazioni allo Statuto, in caso di grave circostanza o quando ne venga avanzata motivata richiesta da almeno:
 - la metà più uno degli affiliati
 - la metà più uno dei Componenti il Consiglio Federale
 - dalla metà più uno degli atleti maggiorenni o dei tecnici societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.In tali ipotesi l'Assemblea straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni dalla richiesta.
4. L'Assemblea Ordinaria ha sempre diritto di convocarsi in sessione straordinaria per una data successiva fissando l'Ordine del Giorno.

Art.36 - Validità delle deliberazioni assembleari

1. L'Assemblea elettiva sia Ordinaria che Straordinaria e quella Straordinaria per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà **più uno** degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di 1/3 degli aventi diritto.
2. L'Assemblea non elettiva (Ordinaria e Straordinaria) è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà degli aventi diritto a voto. In seconda convocazione si prescinde dal numero dei partecipanti.
3. Le deliberazioni vengono prese, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti presenti qualora non diversamente specificato nel presente Statuto.



Art.41 – Impedimento – Dimissioni - Decadenza

1. Impedimento temporaneo

In caso di impedimento temporaneo le funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente più anziano di carica o, in caso di parità, dal più anziano di età.

2. Impedimento definitivo

In caso di impedimento definitivo decade immediatamente il Consiglio Federale con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente più anziano di carica che deve provvedere, entro 60 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi entro i successivi 30 giorni.

Nell'ipotesi che si dimetta il Vice Presidente di cui al comma 1 subentrerà l'altro Vice Presidente.

3. Dimissioni

In caso di dimissioni decade immediatamente il Consiglio Federale, che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente, che deve provvedere, entro 60 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi entro i successivi 30 giorni.

Le dimissioni sono da considerarsi irrevocabili.

4. Decadenza

Il Presidente Federale decade anche a seguito delle dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, come previsto dall'Art.49.

~~Non decade, invece, nell'ipotesi di cui al 2° comma dell'Art.49.~~

Art.44 - Elezione dei Consiglieri Federali

1. Le votazioni per l'elezione dei Consiglieri Federali, si svolgono in seno alla Assemblea Nazionale Elettiva Ordinaria e, nei casi espressamente previsti dal presente Statuto, in quella Straordinaria.

2. Gli Affiliati, i delegati Atleti e Tecnici Sportivi aventi diritto a voto, eleggono rispettivamente i propri Consiglieri.

3. Risulteranno eletti i candidati, che avranno ottenuto il maggior numero di voti, delle tre diverse liste:

- 7 Consiglieri in quota affiliati
- 2 Consiglieri in quota Atleti/**Atlete**
- 1 Consigliere in quota Tecnici-Sportivi

4. In caso di parità si procede a ballottaggio tra coloro che hanno riportato uguale numero di voti.

5. Il Presidente della Assemblea provvederà alla proclamazione degli eletti.



6. Per concorrere all'elezione del 70% dei componenti del Consiglio Federale, occorre essere in possesso dei requisiti indicati al successivo Art.89.
7. Per concorrere all'elezione a Consigliere Federale Atleta occorre essere in possesso dei requisiti indicati agli Artt. 14 — ed 89 del presente Statuto.
E' assicurata l'equa rappresentanza di atlete e di atleti.
8. Per concorrere alla elezione a Consigliere Federale Tecnico Sportivo occorre essere in attività, tesserato ed iscritto all'Albo Allenatori federale ed in possesso dei requisiti indicati agli Artt. 17 —ed 89 del presente Statuto.

Art.49 – Decadenza – Dimissioni

1. In caso vengano a mancare contemporaneamente la metà più uno dei Consiglieri federali, poiché dimissionari in un arco temporale inferiore a sette giorni, si avrà la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, cui spetta l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, nei termini come da ultimo comma dell'Art.48.
2. Il Consiglio Federale decade inoltre, nelle ipotesi previste al precedente Art.41.
3. Le dimissioni dei Consiglieri che originano la decadenza del Consiglio federale **sono da considerarsi irrevocabili.**

Art.50 – Composizione

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque Membri effettivi e tre supplenti; tre Membri Effettivi e due Membri supplenti sono eletti dagli aventi diritto a voto nel corso dell'Assemblea Nazionale, due Membri effettivi ed un Membro supplente sono nominati dal CONI.
2. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti all'apposito Albo dei Dottori ~~e Ragionieri~~ Commercialisti ~~e Registro dei Revisori~~ e degli esperti Contabili.
3. Possono presentare la loro candidatura i tesserati che siano in possesso dei requisiti indicati all'Art.89.
4. Alla elezione si procede con votazioni separate per il Presidente ed i membri del Collegio. Nella elezione per i membri, in relazione al numero dei voti conseguiti, il primo ed il secondo assumono la carica di Revisori effettivi; il terzo ed il quarto quelle di Revisori supplenti.
5. Costituiscono motivo di decadenza:
 - a) perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica
 - b) mancata partecipazione senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale o a due adunanze consecutive del Consiglio Federale
 - c) assenza ingiustificata a due riunioni del Collegio nel corso dell'esercizio sociale
 - d) cancellazione o sospensione dall' Albo dei Dottori ~~e Ragionieri~~ Commercialisti ~~e Registro dei Revisori~~ e degli esperti Contabili.



6. Nell'ipotesi in cui sia necessario sostituire i membri effettivi, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Revisori restano in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla successiva assemblea, la quale deve provvedere all'elezione dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio e il cui mandato scade, comunque, con quello dei revisori in carica.
7. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta sino alla prossima assemblea dal revisore più anziano.
8. Se con i supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'assemblea, affinché provveda, entro 90 giorni dall'evento, all'integrazione del Collegio medesimo.

Art.57 – Principi generali

1. I Giudici sportivi devono essere terzi ed imparziali, scelti in base a criteri oggettivi di professionalità e, pertanto, è richiesta la laurea in giurisprudenza.
2. Il loro mandato è ha durata quadriennale, in coincidenza del quadriennio olimpico, ed è rinnovabile. Per i soli componenti la Commissione d'Appello Federale il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio.
3. I Giudici sportivi svolgono la loro attività in piena autonomia ed il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli Organi centrali della Federazione. I Giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.
4. I componenti degli Organi di Giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della FIC.
5. I Giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno 12 mesi dalla conclusione. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure federali.
6. La giustizia sportiva deve essere rapida e a tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa, in 90 giorni.
7. La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia sportiva per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.
8. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento



alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

9. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
10. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
- 11.. In materia di doping, circa i procedimenti e le competenze, si rinvia alle Norme Sportive Antidoping del CONI.

Art.58 – Principi informativi

1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione devono essere garantite con la istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
2. E' garantito il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del Giudice e la possibilità di revisione del giudizio.
3. E' sancito l'obbligo per ciascun componente degli organi di giustizia di astenersi nei casi previsti all'interno del Regolamento di giustizia federale.
Hanno rilievo, ai fini sanzionatori, le circostanze attenuanti ed aggravanti ed il concorso tra di loro.
4. E' sancita l'immediata esecutorietà tra le parti delle decisioni di I° grado, salva la facoltà per il giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata. Il provvedimento di sospensione cautelare può essere assunto nel corso del procedimento dal giudice investito solo a seguito di richiesta del Procuratore federale e deve contenere la motivazione, la fissazione della data di scadenza della misura adottata, la valutazione degli elementi a carico ed a favore dell'indagato, pena la nullità del procedimento medesimo. I provvedimenti cautelari non possono protrarsi per più di 60 giorni.
5. La riabilitazione, concessa dalla Commissione di Appello federale, estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna ed è concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

Art.59 - Organi di Giustizia



1. Gli Organi federali di Giustizia sportiva sono:
 - a) il Giudice Unico
 - b) il Procuratore Federale
 - c) la Commissione di Giustizia e Disciplina
 - d) la Commissione di Appello Federale
2. I componenti gli Organi di Giustizia sono eletti dall'Assemblea, tra soggetti esperti in materia giuridico-sportiva, in possesso della laurea in ~~materie giuridiche~~ **in giurisprudenza**, per l'intero quadriennio olimpico.
3. Le norme di funzionamento degli Organi di Giustizia sportiva e le disposizioni procedurali e modali, nonché i termini, sono contenuti nel Regolamento di Giustizia federale.
4. La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Giustizia. I Segretari degli Organi giudicanti possono essere scelti anche tra soggetti esterni alla F.I.C.
5. La carica di componenti gli Organi di Giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale, elettiva e/o di nomina, nell'ambito della F.I.C.
6. In caso di vacanza e nel caso di impedimento permanente, salvo la surroga ove prevista e possibile, il Consiglio Federale provvede all'indizione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria.

Art.89 – Requisiti e disposizioni comuni

1. Per ricoprire cariche federali occorrono i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana e maggiore età
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno
 - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle F.S.N., delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione sportiva del CONI o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti
 - d) essere tesserati della F.I.C. al momento del deposito della candidatura e dell'elezione
 - e) i candidati per gli Organi di Giustizia e per il Collegio dei Revisori dei Conti possono anche non essere tesserati alla F.I.C.
2. Gli Atleti ed i Tecnici devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo limitatamente alle lettere a), b) e c) e dei requisiti previsti nei successivi commi.



Devono altresì essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio, come previsto dall'art.16 del decreto n.15/2004 avendo partecipato a competizioni almeno regionali.

3. Sono ineleggibili i Tesserati che abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
4. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale **direttamente** collegata alla gestione della Federazione.
5. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le F.S.N., le Discipline Sportive Associate o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso.
6. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto sia limitato a singole deliberazioni od atti, il soggetto non deve prendere parte alle une o alle altre.
7. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto è tenuto ad optare per una o l'altra delle cariche assunte entro 3 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza dall'ultima carica assunta.